



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.6.1997, N.196 E DEL D.I. 25.3.1998, N. 142) PER LAUREANDI DELL'UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA.**

---

La presente convenzione regola i rapporti tra

**L'Università degli Studi di Chieti-Pescara** (*Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche LM-74*), con sede legale in Chieti, Via dei Vestini, 31, C.F.93002750698, P.I. 01335970693 rappresentata dal **Presidente CdS, Prof. Gian Gabriele Ori**, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del CdS

e

**L'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo**, d'ora in avanti denominato OGRA, con sede legale in via Pescara Piazza Ettore Troilo, n. 27, CAP 65127, Codice fiscale 93009690665, tel. 085/6921317 , fax 085/7999596 , rappresentato per la firma del presente atto dal **Presidente pro-tempore Dott. Geol. Nicola Tullo**, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'OGRA

**PREMESSO**

- 1) che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 2) che il Corso di Studi intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi;
- 3) che l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo si impegna a dare diffusione della presente convenzione a tutti i propri iscritti sollecitando la disponibilità dei professionisti nelle modalità che riterrà più opportune, affinché possa comunicare, con scadenza annuale, un elenco di tutori e delle attività formative disponibili per l'anno in questione.
- 4) che il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 5) che il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede, all'art. 10 comma 1 lettera f il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Finalita'

L'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo si impegna a comunicare un elenco di strutture/professionisti disponibili ad accogliere studenti del CdS per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Potranno effettuare periodi di tirocinio-stage, coloro che risultano iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche LM-74 o al Corso di Laurea in Scienze Geologiche L-34.

Il programma di stage concordato dal tutor di stage con il Corso di Studi, ha come oggetto l'acquisizione della conoscenza dell'attività professionale del geologo nelle sue diverse espressioni, anche attraverso esperienze di cantiere, al fine di completare il percorso formativo accademico del tirocinante e di agevolarne la scelta professionale.

### Art. 2 - Durata e comunicazioni

Lo stage avrà una durata non superiore a 12 mesi. Il tutor si impegna a comunicare tempestivamente alla segreteria didattica del CdS tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun stage. Il CdS si impegna altresì a rilasciare, previa richiesta dell'interessato, la certificazione relativa al periodo di stage svolto in Azienda/Ente.

L'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo si impegna a dare diffusione della presente convenzione a tutti i propri iscritti sollecitando la disponibilità dei singoli professionisti, ovvero delle strutture, attraverso l'invio della seguente documentazione:

1. dichiarazione di disponibilità
2. curriculum vitae professionale (nel caso di singolo professionista)
3. curriculum vitae dello studio o della società
4. proposta di argomenti e attività per la realizzazione dello stage.

Resta inteso che potranno rendersi disponibili i professionisti, singoli o in forma associata

- che abbiano almeno 10 anni di iscrizione all'Ordine;
- che siano regolarmente iscritti;
- che siano in regola con l'Aggiornamento Professionale Continuo;
- che siano in regola con i versamenti previdenziali;
- che non abbiano procedimenti disciplinari in corso;
- che non abbiano subito procedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni a far data di dichiarazione di disponibilità.

L'Università si impegna a trasmettere all'Ordine la relazione sull'attività e le schede di valutazione.



ORDINE DEI GEOLOGI  
REGIONE ABRUZZO

### **Art. 3 - Tutor Aziendale e dell'Università**

L'attività di apprendimento del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Azienda/Studio professionale è seguita e controllata da un tutor della struttura professionale cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage e da un tutor del Corso di Studi (CdS).

### **Art. 4 - Rapporto di stage e obblighi del tirocinante**

Il rapporto di stage non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di stage il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor della struttura/professionista ed adeguarsi al regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche, e alle festività stabilite; deve svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio formativo e di orientamento. Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene le attività o caratteristiche della struttura/professionista di cui venisse a conoscenza durante lo stage.

### **Art. 5 - Obblighi assicurativi**

L'Università si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 999999999 - Gestione per conto dello Stato) nonché, per la Responsabilità Civile, presso la compagnia di assicurazione "Generali Spa", posizione n. CP331004240.

### **Art. 6 - Impegni per la struttura professionale**

La struttura professionale ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere al CdS, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta in collaborazione dal tutor della struttura/professionista e dal tutor universitario;
- a segnalare tempestivamente al CdS qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione ed il foglio consuntivo delle presenze alla fine del tirocinio.

### **Art. 7 - Progetto formativo e di orientamento**

Lo stage viene formalizzato a mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del medesimo (durata e sede, contenuto e finalità, nominativi dei tutor), nonché quanto indicato all'Art.5 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Tale lettera è inviata dal CdS al tirocinante e viene da questi controfirmata per accettazione. Copia di suddetta lettera viene trasmessa tempestivamente per conoscenza all'OGRA.

### **Art. 8 - Vigenza**

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data sotto indicata di stipulazione.



DEPARTIMENTO DI  
**INGEGNERIA  
E GEOLOGIA**



**ORDINE DEI GEOLOGI  
REGIONE ABRUZZO**

#### **Art. 9 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e D.I. 25 marzo 1998, n. 142.

#### **Art. 10 - Bollo e registrazione**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

**Per l'Ordine dei Geologi  
della Regione Abruzzo**

**Il Presidente  
Dott. Nicola Tullio**



**Per l'Università degli  
Studi di Chieti-Pescara**

**Il Presidente CdS  
Prof. Gian Gabriele Ori**

